



TRIBUNALE di FOGGIA

Prot. n. 4218/2024 U

PROT N. 1529 INT

OGGETTO: Autorizzazione al rilascio di copia degli atti dei procedimenti penali – Uffici territoriali del Giudice di Pace.

Con nota del 27.6.2024, il Procuratore della Repubblica in sede ha segnalato che alcuni Giudici di Pace del Circondario: (a) hanno declinato la competenza a provvedere su istanze «di autorizzazione al rilascio di copia degli atti di procedimenti definiti», motivando la decisione con riferimento alla circostanza che «gli atti richiesti non rientrano tra quelli acquisiti al fascicolo del dibattimento il cui giudizio risulta definito»; (b) hanno, quindi, rimesso le istanze in oggetto alla Procura «per quanto di competenza».

Tale opzione – giusta la segnalazione del Procuratore – non sembra corrispondere al testo e alla ratio dell'art. 116, 2° co., c.p.p. (Copie, estratti e certificati), che soltanto per i procedimenti non definiti ripartisce la competenza a provvedere sulle istanze di rilascio di copie degli atti processuali, fra il P.M. e il Giudice, secondo la fase processuale in corso al momento della richiesta (cfr. Cass. pen. 10.11.1995, n. 5683).

Invece, «dopo la definizione del procedimento», la norma individua invariabilmente, quale organo giudiziario competente a disporre sulle istanze in oggetto, «il Presidente del Collegio o il Giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza».

In altre parole, intervenuta la definizione del processo, non sembra che assuma alcun rilievo la concreta disponibilità dell'atto del quale venga chiesta la copia: sull'istanza deve comunque provvedere il Giudice; la parte istante, acquisita l'autorizzazione del Giudice, deve poi rivolgersi alla Procura della Repubblica, ai soli fini dell'attuazione del provvedimento autorizzatorio del Giudice, se l'atto processuale non sia stato acquisito al fascicolo del dibattimento.

Porgo cordiali saluti.

Si comunichi agli Uffici del Giudice di Pace del Circondario e, per conoscenza, al Procuratore della Repubblica in sede, ai Presidenti Ausiliari Dott.ssa Filomena Mari e Dott.ssa Beatrice Notarnicola, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia e al Dirigente Amministrativo.

Foggia, 6 luglio 2024

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dott. Sebastiano L. Gentile